

# dossier

XIX Legislatura

luglio 2024

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE

Atto del Governo n. 165



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 166



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

Verifica delle quantificazioni n. 229

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

---

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 5 -</b>
ARTICOLI DA 1 A 2 .....	- 5 -
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI .....	- 5 -
ARTICOLI DA 3 A 5 .....	- 5 -
SISTEMA DI <i>GOVERNANCE</i> DELLA RESILIENZA DEI SOGGETTI CRITICI .....	- 5 -
ARTICOLI DA 6 A 10 .....	- 11 -
STRATEGIA PER LA RESILIENZA DEI SOGGETTI CRITICI, LORO INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO .....	- 11 -
ARTICOLI 11 E 12 .....	- 12 -
SOSTEGNO AI SOGGETTI CRITICI E COOPERAZIONE CON GLI STATI MEMBRI DELL'UE .....	- 12 -
ARTICOLI DA 13 A 16 .....	- 14 -
RESILIENZA DEI SOGGETTI CRITICI .....	- 14 -
ARTICOLI 17 E 18 .....	- 16 -
SOGGETTI CRITICI DI PARTICOLARE RILEVANZA EUROPEA .....	- 16 -
ARTICOLI 19, 20 E 22 .....	- 18 -
COOPERAZIONE, ESECUZIONE E ABROGAZIONE DI NORME .....	- 18 -
ARTICOLI 21 .....	- 19 -
SANZIONI .....	- 19 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>Atto n.</b>	165
<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo
<b>Titolo breve:</b>	Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE
<b>Riferimento normativo:</b>	articoli 1 e 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 15
<b>Relazione tecnica:</b>	presente

---

### PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame contiene il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 concernente la resilienza dei soggetti critici (direttiva CER – “*Critical entities resilience*”), che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, e nel rispetto dei criteri di delega di cui all’articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).

L'articolo 5 della legge n. 15 del 2023 reca i principi e i criteri direttivi per l’esercizio governativo della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio. Tale articolo contiene i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) l’esclusione, dall’ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento della succitata direttiva, degli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa;
- b) avvalersi della facoltà di escludere anche specifici soggetti critici operanti nei suddetti settori o che forniscano servizi esclusivamente ai succitati enti della pubblica amministrazione;
- c) e d) con riferimento agli undici settori disciplinati dalla direttiva, l’istituzione o designazione di una o più autorità competenti ovvero di un punto di contatto unico;
- e) istituire o designare un punto di contatto unico al quale attribuire anche le funzioni di: assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi; coordinare le attività di sostegno ai soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza; ricevere, da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti di cui alla lettera b), le notifiche degli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali; promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche; coordinare l’attività delle autorità competenti di cui alla lettera b);
- f) prevedere che le soglie applicate per specificare i criteri di rilevanza degli effetti negativi degli incidenti possano essere comunicate alla Commissione europea come tali o in forma aggregata;

- g) prevedere, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali;
- h) introdurre sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;
- i) prevedere che le autorità competenti di cui alla lettera b) possano irrogare le sanzioni amministrative;
- l) prevedere, anche per le autorità di cui alla lettera b), e nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di adottare una disciplina secondaria;
- m) e n) coordinare le disposizioni recanti il recepimento della direttiva in esame con quelle di recepimento di altri regolamenti UE rilevanti, ivi comprese le relative disposizioni nazionali di adeguamento; nonché con le disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse;
- o) tenere ferme le attribuzioni dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, e del Dipartimento della Protezione civile in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del made in Italy in materia di resilienza fisica delle reti, nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere b) e c) e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale;
- p) favorire la più ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività ritenute critiche o sensibili, anche prevedendo disposizioni speciali, in raccordo con la normativa europea.

Si segnala che la relazione tecnica riferita a questo articolo affermava che, stante la complessità della materia oggetto di delega, dovuta alla numerosità ed eterogeneità dei settori rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, non era possibile determinare gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Dunque, l'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante la disciplina della copertura finanziaria delle leggi, era subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Il provvedimento ora in esame si compone di 22 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Nella presente Nota sono riportati i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLI da 1 a 2

#### **Oggetto, ambito di applicazione e definizioni**

**Le norme**, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva CER, riprendendo i criteri posti dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2022-2023, individuano l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo. In particolare, è prevista l'espressa esclusione dall'ambito di applicazione del presente decreto degli enti della pubblica amministrazione che operano nei settori della pubblica sicurezza, della difesa nazionale dell'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, degli organismi di informazione per la sicurezza e dell'Autorità nazionale per la cybersicurezza (ACN), nonché del Parlamento, della Banca d'Italia e degli organi giudiziari. Con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere previsti altresì ulteriori soggetti ritenuti critici (articolo 1). L'articolo 2 reca le definizioni generali.

**La relazione tecnica**, riassunto il contenuto delle norme, afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni dello schema di decreto legislativo.

In proposito, constatato il carattere ordinamentale delle norme, confermato anche dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

### ARTICOLI da 3 a 5

#### **Sistema di *governance* della resilienza dei soggetti critici**

**Le norme** determinano la struttura di *governance* delle politiche per la resilienza dei soggetti critici. In particolare l'articolo 3 disciplina le competenze della Presidenza del Consiglio, cui viene attribuita in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche per la resilienza dei soggetti critici e l'adozione della correlativa strategia nazionale, e che può delegare ulteriori competenze a un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato.

L'articolo 4 istituisce un "Comitato interministeriale per la resilienza", presso la Presidenza del Consiglio con funzioni di proposta (al Presidente del Consiglio) degli indirizzi generali per le politiche di resilienza dei soggetti critici, di alta sorveglianza sull'attuazione della

strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici, di promozione di misure volte a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e di buone pratiche, nonché di iniziative per favorire, a livello nazionale e internazionale, l'efficace collaborazione e la condivisione delle informazioni e delle buone pratiche tra i soggetti istituzionali e i soggetti critici. La disposizione inoltre disciplina la composizione del Comitato.

L'articolo 5 designa quali Autorità settoriali competenti, responsabili dell'applicazione della normativa, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (con due autorità, una per l'energia e una per l'acqua), l'AIFA, l'Autorità Nazionale di cybersicurezza (ACN) con la consulenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'agricoltura. Inoltre, istituisce presso la Presidenza del Consiglio un punto di contatto unico, preposto alla cooperazione e allo scambio di informazioni in sede comunitaria. Determina altresì la dotazione di personale delle ASC e del PCU, e la relativa autorizzazione di spesa, per assicurare l'espletamento delle loro funzioni. Si tratta di sette unità di personale (sei funzionari e un dirigente di II fascia) per ciascun Ministero designato quale Autorità settoriale competente e due unità di funzionari per le attività di consulenza assegnate al MIMIT - per cui è autorizzata la spesa di 1.088.968 per l'anno 2024 e di euro 3.155.871 annui a decorrere dall'anno 2025 - e di trentadue unità di personale per il punto di contatto unico istituito presso la Presidenza del Consiglio. Più in dettaglio, sono cinque unità di livello dirigenziale, di cui massimo una di livello dirigenziale generale, e ventisette unità di personale non dirigenziale, di cui 2 unità dirigenziali e 12 funzionari sono preposti alle due ASC previste presso la PCM. La relativa spesa è quantificata in 3,57 milioni annui, a decorrere dal 2025. Per l'anno 2024, la quantificazione è calibrata su un ultimo trimestre d'anno, tenuto conto delle tempistiche di assunzione e pertanto essa ammonta a 893.205 euro.

Agli oneri derivanti da tali disposizioni, pari a 1.982.173 euro per l'anno 2024 e pari a euro 6.728.691 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**La relazione tecnica**, riassunto il contenuto delle norme, afferma con riguardo agli articoli 3 e 4, che gli stessi hanno carattere ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica. Inoltre, specifica che le funzioni attribuite al nuovo Comitato interministeriale per la resilienza (CIR) sono svolte dai suoi componenti nell'ambito delle loro attività istituzionali.

Con riferimento all'articolo 5, la RT spiega che per quanto concerne la quantificazione degli oneri assunzionali e di quelli indotti (buoni pasto, funzionamento, straordinari) di cui ai



commi 5 e 13 si è ipotizzato, per la prima annualità (2024), un rateo di spesa pari a 3 mesi (ottobre-dicembre), tenuto conto dei tempi tecnici connessi sia alle procedure normative, legate all'emanazione del presente decreto legislativo (es. acquisizione del parere del Consiglio di Stato ecc...), sia alla necessità, per le varie amministrazioni interessate, di adeguare la propria organizzazione alle innovazioni derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame. Gli oneri assunzionali derivanti dall'istituzione del punto unico di contatto presso la PCM) sono stati quantificati come segue.

PCU-PCM	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Ributazione di posizione fissa	Ributazione di posizione variabile media	Ributazione di risultato massima	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su attribuzione risultata)			Ributazione percepibile totale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)* (A*5,73%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C*(A+B)*5,73%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
BERGENTE EFASCIA	57.892,87	37.593,20	95.000,00	34.600,00	84.422,75			309.508,82	11.699,43	18.565,34	339.774,59	1	84.243,02	339.774,09
PCU-PCM	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Ributazione di posizione fissa	Ributazione di posizione variabile media	Ributazione di risultato massima	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su attribuzione risultata)			Ributazione percepibile totale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)* (A*5,73%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C*(A+B)*5,73%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
BERGENTE II SOG	45.280,77	12.849,81	32.116,85	20.000,00	41.169,21			151.396,44	5.722,79	9.081,49	166.200,72	2	81.100,16	332.401,44
PCU-PCM	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13° mens.	Indennità di Residenza 12 mens.	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Ributazione accessorie PUP (Prestazioni - art. 15 CCNL) a.l. mod. Spec. Org. (art. 18 CCNL) a.l. comprensivo degli oneri	Ributazione percepibile totale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)* (A*5,73%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C*(A+B)*5,73%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
AI	29.528,98	2.462	7.692,04	39.692	15.210	54.812	35.515	80.423	3.040,18	4.824,47	88.267	15	311.098,08	1.124.362,20
<b>TOTALE</b>												<b>18</b>	<b>499.141,96</b>	<b>1.996.567,83</b>

Per l'istituzione delle n. 2 ASC (Autorità Settoriale Competente) presso la PCM si riportano i dati contenuti nella seguente tabella<sup>1</sup>:

lett.g) ASC-PCM	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Ributazione di posizione fissa	Ributazione di posizione variabile media	Ributazione di risultato massima	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su attribuzione risultata)			Ributazione percepibile totale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)* (A*5,73%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C*(A+B)*5,73%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
BERGENTE II SOG	45.280,77	12.849,81	32.116,85	20.000,00	41.169,21			151.396,44	5.722,79	9.081,49	166.200,72	1	41.550,18	166.200,72
lett.g) ASC-PCM	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13° mens.	Indennità di Residenza 12 mens.	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Ributazione accessorie PUP (Prestazioni - art. 15 CCNL) a.l. mod. Spec. Org. (art. 18 CCNL) a.l. comprensivo degli oneri	Ributazione percepibile totale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)* (A*5,73%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C*(A+B)*5,73%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
AI	29.528,98	2.462	7.692,04	39.692	15.210	54.812	35.515,38	80.423	3.040,18	4.824,47	88.267	6	172.439,22	529.756,92
<b>TOTALE</b>												<b>7,00</b>	<b>173.989,41</b>	<b>695.957,64</b>

Gli oneri di funzionamento relativi al PCU sono stati stimati in 20.000, con riferimento a ciascuna ASC presso la PCM euro 17.500.

Le spese per i buoni pasto sono state quantificate come segue:

BUONO PASTO	Buoni pasto mese n. 20 * 7 euro	Costo annuo calcolato su 11 mesi	Unità	Totale anno 2025	Anno 2024 (rateo)
PCU	140	1540	18	27.720,00	6.930,00
ASC lett. g)	140	1540	7	10.780,00	2.695,00
ASC lett. i)	140	1540	7	10.780,00	2.695,00

<sup>1</sup> qui si riporta riferita a una sola delle due unità, è speculare per l'altra

Quelle per il compenso da lavoro straordinario del personale non dirigenziale presso la PCM:

Unità di personale	Aliquota oraria lorda standard	Ore di straordinario annue : 120 (10 ore mensili)	Costo straordinario annuo lordo dipendente (AF1) compresi oneri	Totale
27 unità di personale non dirigenziale PCM	18,62	120	2965,05	80.056,35

Stesso procedimento viene seguito per determinare i costi per l'istituzione degli appositi uffici nelle altre autorità settoriali competenti presso i Ministeri. Nel dettaglio, gli oneri necessari per far fronte alle disposizioni di cui al presente articolo sono quindi costituiti da oneri di relativi all'assunzione di personale, di funzionamento e di reclutamento. Inoltre, per l'attività di collaborazione assegnata al MIMIT, il suddetto Ministero è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della dotazione organica, 2 unità di personale appartenente all'area dei Funzionari del vigente CCNL Comparto Funzioni Centrali con le medesime modalità di reclutamento già definite per ciascuna ASC. La RT stima dunque gli oneri assunzionali per singola amministrazione e per le diverse voci stipendiali. Nelle tabelle seguenti sono riepilogati gli oneri complessivi derivanti dal comma 13 (oneri assunzionali, funzionamento, buoni pasto, straordinari), a cui vanno sommate le spese concorsuali sopra indicate nell'ipotesi dell'espletamento di concorso unico. Il costo derivante dalla procedura concorsuale a valere sul 2024 per PCU e ASC è stato stimato in euro 300.000.

oneri comma 13	Oneri assunzionali		Spese funzionamento		Buoni pasto	
	2024 (rateo)	2025	2024 (rateo)	2025	2024 (rateo)	2025
a) MASE	118.523,31	474.093,22	5.000,00	20.000,00	2.695,00	10.780,00
b) MIT	103.304,26	413.217,03	7.500,00	30.000,00	2.695,00	10.780,00
c) MEF	121.881,24	487.524,97	5.000,00	20.000,00	2.695,00	10.780,00
d) SALUTE	107.652,47	430.609,87	7.500,00	30.000,00	2.695,00	10.780,00
e) MASE	118.523,31	474.093,22	5.000,00	20.000,00	2.695,00	10.780,00
f) MIMIT	24.905,76	99.623,05	3.750,00	15.000,00	770,00	3.080,00
h) MASAF	113.577,46	454.309,85	6.250,00	25.000,00	2.695,00	10.780,00
<b>TOTALE</b>	<b>708.367,80</b>	<b>2.833.471,21</b>	<b>40.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>16.940,00</b>	<b>67.760,00</b>

oneri comma 13	Straordinari		TOTALE	
	2024 (rateo)	2025	2024 (rateo)	2025
a) MASE	3.735,77	14.943,06	129.954,07	519.816,28
b) MIT	3.735,77	14.943,06	117.235,02	468.940,09
c) MEF	3.735,77	14.943,06	133.312,01	533.248,03
d) SALUTE	3.735,77	14.943,06	121.583,23	486.332,93
e) MASE	3.735,77	14.943,06	129.954,07	519.816,28
f) MIMIT	1.245,26	4.981,02	30.671,02	122.684,07
h) MASAF	3.735,77	14.943,06	126.258,23	505.032,91
<b>TOTALE</b>	<b>23.659,85</b>	<b>94.639,38</b>	<b>788.967,65</b>	<b>3.155.870,59</b>

	2024 (rateo)	2025
<b>Oneri comma 13</b>	788.967,65	3.155.870,59
<b>Spese concorsuali PCU e ASC</b>	300.000,00	
	<b>1.088.967,65</b>	<b>3.155.870,59</b>

Relativamente ai costi di funzionamento delle ASC, sulla base dei dati trasmessi da ciascuna amministrazione, è stato stimato un costo minimo di funzionamento pari a 15.000 euro, come spesa minima, a cui è stata valutata l'opportunità di aggiungere un coefficiente di ulteriori 5.000 euro al ricorrere delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) e di 10.000 euro in considerazione del criterio di cui alla lettera c):

- a) Più di un settore rispetto al primo (MEF – MASE – PCM- MIT);
- b) Numero e complessità dei sottosettori e delle categorie (MASE – MIT – SALUTE – PCM per il settore “enti della pubblica amministrazione”);
- c) Numero dei potenziali destinatari ricavato da una stima della platea dei soggetti operanti nei seguenti settori: MASE per energia e acqua – SALUTE – MIT per Trasporto - PCM per enti della PA - MASAF.

Pertanto, gli oneri di funzionamento stimati per ciascuna ASC risultano presuntivamente pari a euro 40.000 per il MASE (per n. 2 ASC), euro 20.000 per il MEF, euro 30.000 per il MIT, euro 35.000 per la PCM, euro 30.000 per SALUTE, 25.000 per MASAF.

Per l'attività di collaborazione assegnata al MIMIT dall'articolo 5, comma 1, lettera f), il relativo onere viene stimato in euro 15.000.

Infine, la RT ribadisce quanto previsto dalla norma, ovvero che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l'Agenzia Italiana del Farmaco provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame determinano la struttura di *governance* delle politiche per la resilienza dei soggetti critici disciplinando le competenze del Presidente del Consiglio, istituendo il “Comitato interministeriale per la resilienza”, il punto unico di contatto presso la Presidenza del Consiglio e le autorità settoriali competenti. Per queste ultime due strutture, la norma determina la dotazione di personale, e la relativa autorizzazione di spesa: sette unità di personale (sei funzionari e un dirigente di II fascia) per ciascun Ministero designato quale Autorità settoriale

competente più due unità di funzionari per il Ministero delle imprese e del *made in Italy* - per cui è autorizzata la spesa di 1.088.968 euro per l'anno 2024 e di 3.155.871 euro annui a decorrere dall'anno 2025 - e di complessive trentadue unità di personale (massimo una dirigenziale generale, quattro dirigenziali di II fascia e il restante funzionari) per il punto di contatto unico e le autorità settoriali istituite presso la Presidenza del Consiglio la cui spesa è quantificata in 893.205 euro per il 2024 e 3,57 milioni annui, a decorrere dal 2025.

Si segnala che per l'anno 2024 la quantificazione è calibrata su un ultimo trimestre d'anno.

Ciò premesso, e verificato che la relazione tecnica fornisce la stima puntuale della spesa per i costi di personale, appare utile acquisire dal Governo ulteriori dettagli circa la possibilità che le amministrazioni svolgano una procedura concorsuale unica, come ipotizzato dalla relazione tecnica (per un costo complessivo di trecentomila euro), pur in mancanza di un'espressa previsione normativa, valutando quindi al riguardo l'opportunità di integrare in tal senso il testo del provvedimento.

Per le restanti disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare, rilevato il carattere ordinamentale delle norme, come confermato dalla relazione tecnica.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che il comma 14 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 13 del medesimo articolo, pari a 1.982.173 euro per l'anno 2024 e a euro 6.728.691 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Al riguardo, si segnala che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, in base al vigente bilancio pluriennale dello Stato, di 124.084.666 euro per l'anno 2024, di 105.396.005 euro per l'anno 2025 e di 102.972.920 euro per l'anno 2026. Per quanto concerne l'anno in corso, da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul capitolo in questione residuano, al momento, disponibilità pari a 116.727.565 euro.

Tanto premesso, nel rilevare che l'utilizzo delle risorse da parte del presente schema di decreto è previsto dalle disposizioni di delega legislativa<sup>2</sup>, andrebbe tuttavia acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse medesime per gli anni successivi al 2024, tenuto altresì conto dell'ulteriore ricorso al Fondo stesso disposto, in misura pari a euro 14.472 per l'anno 2024 e a euro 57.888 annui a decorrere dall'anno 2025, dall'articolo 18, comma 15, del presente provvedimento.

Il successivo comma 15 dell'articolo 5 stabilisce, inoltre, che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l'Agenzia Italiana del Farmaco provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni circa la formulazione della predetta clausola di invarianza finanziaria.

#### **ARTICOLI da 6 a 10**

#### **Strategia per la resilienza dei soggetti critici, loro individuazione e valutazione del rischio**

Le norme prevedono che, entro il 17 luglio 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri adotti la strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici e ne elenca i contenuti che deve avere per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti critici rientranti nell'ambito di applicazione del presente schema (articolo 6). Inoltre, si dispone che, entro il 17 luglio 2025, il Punto di contatto unico (PCU) redige la valutazione del rischio dello Stato, da aggiornare almeno ogni quattro anni, si definiscono i criteri da tenere in considerazione nella valutazione e la possibilità di consultare anche i principali operatori fornitori di servizi essenziali, nonché esperti, anche appartenenti a università e istituti di ricerca (articolo 7). Sono definite le modalità per l'individuazione dei soggetti critici<sup>3</sup> e per la compilazione dei relativi elenchi da parte delle Autorità settoriali competenti (ASC) entro il 17 gennaio 2026, nonché le procedure per l'aggiornamento dei medesimi, la loro trasmissione alla Commissione europea e l'individuazione dei soggetti critici di carattere regionale (articolo 8); i criteri che le ASC ed il PCU devono utilizzare per determinare la "rilevanza" degli effetti negativi di un eventuale incidente sulla fornitura di

---

<sup>2</sup> Art. 1, comma 3, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023.

<sup>3</sup> In particolare, in sede di individuazione dei soggetti critici, le ASC devono applicare i seguenti criteri: fornitura di servizi essenziali; ubicazione o operatività nel territorio nazionale; effetti negativi rilevanti di un eventuale incidente sull'erogazione di servizi essenziali

servizi essenziali demandando a un DPCM la specificazione di soglie numeriche per ciascun parametro individuato dal presente schema (articolo 9).

Infine, l'articolo 10 prevede che ai soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali non sono applicabili le disposizioni concernenti la cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea, di cui al successivo articolo 12, gli obblighi di resilienza dei soggetti critici di cui agli articoli da 13-a 16, i soggetti critici di particolare rilevanza europea (articoli 17-18), nonché la vigilanza e l'esecuzione, ivi comprese quelle relative alle sanzioni, anche amministrative, e ai poteri ispettivi (articoli 20-21).

**La relazione tecnica**, riassunto il contenuto delle norme, afferma con riferimento agli articoli da 6 a 9 che alle attività ivi previste, gli uffici competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 10, specifica che la disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame disciplinano le modalità di adozione e i criteri da utilizzare per la definizione della strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici, della valutazione del rischio da parte dello Stato, dell'elenco dei soggetti ritenuti critici, nonché i criteri in base ai quali le autorità settoriali devono determinare la rilevanza degli effetti negativi di un incidente. Le norme in esame, inoltre, escludono i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali dall'applicazione di alcune disposizioni.

In proposito, rilevato il carattere ordinamentale o facoltizzante di alcune norme, e preso atto delle specificazioni fornite dalla relazione tecnica secondo cui alle attività disposte dalle norme in esame gli uffici competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

## **ARTICOLI 11 e 12**

### **Sostegno ai soggetti critici e cooperazione con gli Stati membri dell'UE**

**Le norme** prevedono che il PCU e le ASC sostengono i soggetti critici nel rafforzamento

della loro resilienza, attraverso attività di scambio di buone prassi, elaborazione di modelli, linee guida e metodologie di analisi, supporto nell'organizzazione di esercitazioni volte a testare la loro resilienza, nonché nella realizzazione di corsi di formazione per il loro personale e attività di consulenza. A tali attività si provvede nei limiti delle risorse destinate al funzionamento di cui all'articolo 5 “comma 16”<sup>4</sup> del presente decreto. Il PCU, inoltre, convoca e coordina, con cadenza periodica almeno annuale, anche su richiesta dei componenti, una conferenza per la resilienza dei soggetti critici (CRSC). Ai componenti della conferenza (designati dalla medesima norma) non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati a carico della finanza pubblica (articolo 11).

L'articolo 12 prevede attività di cooperazione tra i punti di contatto unici e le autorità settoriali competenti dei vari Stati membri, in particolare in favore dei soggetti critici che utilizzano infrastrutture critiche che collegano fisicamente più Stati membri o forniscono servizi essenziali in più Stati membri, e specifica che all'attuazione le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La relazione tecnica**, riassume il contenuto delle norme, ribadisce con riguardo all'articolo 11, che alle attività di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse destinate al funzionamento di cui all'articolo 5, “comma 15”<sup>5</sup>, del presente decreto e che ai componenti della CRSC non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Con riferimento all'articolo 12, la RT ribadisce quanto disposto dalla norma e che all'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame individuano le attività di sostegno che il Punto di contatto unico (PCU) e le Autorità settoriali competenti (ASC) devono svolgere nei confronti dei soggetti critici, nonché attività di

---

<sup>4</sup> L'art. 5 comma 16 recita testualmente: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento sono ripartite tra le ASC in ragione del numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei potenziali soggetti critici, nonché dei relativi elementi di complessità tecnica.

<sup>5</sup> In realtà il riferimento corretto è quello all'articolo 5, comma 5, contenuto anche nel testo del provvedimento, che richiama appunto “le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento”, mentre il successivo comma 6 si limita a prevedere una clausola di neutralità finanziaria riferita all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e all'Agenzia Italiana del Farmaco, stabilendo, in particolare, che le due Agenzie provvedono all'attuazione del medesimo articolo 5 con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

cooperazione tra i PCU e le ASC dei vari Stati membri in favore di determinati soggetti critici. È inoltre istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza dei soggetti critici.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 11, ai componenti della Conferenza per la resilienza dei soggetti critici (CRSC) non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati a carico della finanza pubblica. In proposito, potrebbe valutarsi l'opportunità di espungere dalla descritta clausola di invarianza finanziaria l'inciso "a carico della finanza pubblica", al fine di uniformarne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi. Sul punto, risulta pertanto utile acquisire l'avviso del Governo.

Inoltre, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 12 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del medesimo articolo, volta a stabilire che le amministrazioni interessate vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni circa la formulazione della predetta clausola di invarianza.

## **ARTICOLI da 13 a 16**

### **Resilienza dei soggetti critici**

**Le norme** disciplinano la valutazione del rischio da parte dei soggetti critici, basandosi sulla valutazione del rischio dello Stato, effettuata dal PCU e dalle ASC e dovendo individuare le proprie infrastrutture critiche e tenere in considerazione tutti i rischi rilevanti naturali e di origine umana che potrebbero causare un incidente e la misura in cui altri settori dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico (articolo 13). Inoltre, si prevede che i soggetti critici, tenuto conto delle proprie infrastrutture critiche, adottino misure tecniche, di sicurezza e di organizzazione, adeguate e proporzionate, per garantire la propria resilienza, da descrivere in un piano di resilienza da aggiornare in maniera almeno triennale e sulla base delle informazioni fornite dalla valutazione del rischio dello Stato e dei risultati della valutazione del rischio del soggetto critico e che i medesimi soggetti critici, nell'ambito delle misure organizzative, designano un soggetto che assicuri l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente schema di decreto (articolo 14). È stabilito un



procedimento per l'acquisizione da parte di un soggetto critico, anche diverso da una pubblica amministrazione, dei precedenti personali, presenti e non nel casellario giudiziale europeo, delle persone che svolgono o sono candidate a svolgere attività o ruoli particolarmente delicati nell'erogazione dei servizi essenziali da parte dei soggetti critici (articolo 15).

Infine, viene disciplinata la procedura da seguire in caso di incidenti rilevanti, i quali perturbino o possano perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali, definendo i parametri per determinare la rilevanza dell'incidente e gli obblighi di notifica e comunicazione da parte dei soggetti critici alle ASC e al PCU, il quale informa le autorità anche degli altri Stati membri ove l'incidente abbia rilievo transfrontaliero (articolo 16).

**La relazione tecnica**, riassunto il contenuto delle norme, afferma con riferimento all'articolo 13 che la disposizione impone obblighi ai soggetti pubblici e privati individuati come soggetti critici e che, per quanto riguarda i soggetti pubblici, le relative attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Con riferimento agli articoli da 14 a 16, specifica che le relative attività sono svolte dalle amministrazioni o dai soggetti pubblici competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame disciplinano la valutazione del rischio da effettuare da parte dei soggetti critici identificando le loro infrastrutture critiche e considerando tutti i potenziali rischi sia naturali sia di origine umana, l'obbligo per gli stessi di adottare misure adeguate per garantire la resilienza, documentate in un piano di resilienza aggiornato ogni tre anni, e designare un responsabile per l'attuazione delle misure previste. Inoltre, la norma prevede un procedimento per l'acquisizione dei precedenti personali per chi svolge ruoli delicati e disciplina le procedure per la gestione di incidenti rilevanti, con obblighi di notifica alle autorità competenti e internazionali.

In proposito, rilevato il carattere ordinamentale di alcune norme, e preso atto delle specificazioni fornite dalla relazione tecnica secondo cui alle attività disposte dalle norme in esame le amministrazioni e i soggetti pubblici competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

## ARTICOLI 17 e 18

### Soggetti critici di particolare rilevanza europea

**Le norme** definiscono, rinviando alla normativa unionale, i soggetti critici di particolare rilevanza europea (SCRE), gli obblighi di comunicazione dei SCRE e di collaborazione tra soggetti critici, ASC, PCU e Commissione europea (articolo 17).

L'articolo 18 disciplina le missioni di consulenza, specificando che il PCU, sentita l'autorità settoriale competente ovvero su proposta di quest'ultima, può chiedere alla Commissione europea di organizzare una missione di consulenza per valutare le misure adottate da un determinato SCRE. Analoga richiesta può giungere dalla medesima Commissione UE allo Stato membro.

Al PCU, al riguardo, sono assegnate diverse competenze: fornisce informazioni sulla valutazione del rischio del soggetto critico e sulle misure da questo pianificate o adottate, riceve la relazione delle missioni di consulenza organizzate, trasmettendole alle Autorità settoriali competenti, e il parere della Commissione europea sull'adempimento degli obblighi di resilienza del soggetto critico di rilevanza europea e su eventuali misure rafforzative. Il parere della Commissione europea importa un obbligo di adeguamento, in capo al soggetto critico, e di verifica dell'adempimento, in capo all'Autorità settoriale competente.

Agli oneri di missione derivanti dal presente articolo, pari a euro 14.472 per l'anno 2024 e pari a euro 57.888 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme relative alla copertura degli oneri di missione sono ripartite tra il PCU e le ASC in ragione delle funzioni agli stessi attribuite dal presente decreto e tenendo conto, per quanto riguarda le ASC, del numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei potenziali soggetti critici, nonché dei relativi elementi di complessità tecnica.

**La relazione tecnica**, riassunto il contenuto delle norme, ribadisce con riguardo all'articolo 17, che le relative attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 18, la RT spiega che gli oneri finanziari per la partecipazione alle missioni di consulenza vengono quantificati diversamente tra ASC e PCU. Per il PCU, tali oneri ammontano a euro 41.057,38 calcolati nel seguente modo:

- costo medio individuale di una missione (comprensivo di diaria, trasporto locale, trasporto aereo e un pernottamento) pari a euro 1.207,57.

- considerate le competenze del PCU sono state ipotizzate in media 2 missioni al mese ovvero 24 in un anno, supponendo ragionevolmente che nell'ambito di tali 24 missioni annuali almeno 10 di esse interessino contemporaneamente due unità di personale, occorre considerare complessivamente un numero di missioni pari a 34;
- moltiplicando il numero di missioni complessive nell'anno per il valore medio di ciascuna missione (euro 1.207,57), l'importo complessivo delle risorse necessarie risulta pari a quanto sopra indicato, ovvero euro 41.057,38.

Per quanto concerne, invece, gli oneri derivanti dalle missioni cui sono tenute le ASC, ivi compresa anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, vengono stimati in complessivi euro 12.000,00 euro, tenuto conto di un numero di missioni estere annuali pari a 10 e del costo medio di ciascuna missione pari a euro 1.207,57.

In relazione al ruolo che il MIMIT è chiamato a svolgere nell'ambito del presente decreto, non in qualità di ASC, ma di soggetto chiamato a collaborare con l'Agenzia per cybersicurezza nazionale (in qualità di ASC), tenuto conto del numero delle missioni riconosciuto a ciascuna ASC, sono state stimate per il MIMIT 4 missioni estere annuali, a cui corrisponde un onere finanziario pari a euro 4.830,28.

Di seguito il riepilogo degli oneri di missione previsti a decorrere dal 2025 e il corrispondente rateo (3 mesi) per il 2024.

<b>Spese di missione</b>	<b>2024</b>	<b>2025 e successivi</b>
PCU	10.264,35	41.057,38
ASC	3.000,00	12.000,00
MIMIT	1.207,57	4.830,28
<b>Totale</b>	<b>14.471,92</b>	<b>57.887,66</b>

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame definiscono i soggetti critici di particolare rilevanza europea (SCRE) e disciplinano le missioni di consulenza, i cui oneri di missione sono pari a euro 14.472 per l'anno 2024 e pari a euro 57.888 annui a decorrere dall'anno 2025. Tali somme sono ripartite con DPCM tra il PCU e le ASC in ragione del numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei potenziali soggetti critici, nonché dei relativi elementi di complessità tecnica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare prendendosi atto degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che il comma 15 dell'articolo 18 fa fronte agli oneri di missione di cui al medesimo articolo, pari a euro 14.472 per l'anno 2024 e a euro 57.888 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Al riguardo, nel richiamare quanto precedentemente illustrato, con riferimento alla medesima modalità di copertura, in relazione all'articolo 5, comma 14, si ribadisce l'esigenza di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo per le annualità successive al 2024, anche tenendo conto della riduzione operata per le medesime annualità dal citato articolo 5, comma 14.

## **ARTICOLI 19, 20 e 22**

### **Cooperazione, esecuzione e abrogazione di norme**

**Le norme** stabilisce che il personale appartenente al Punto di contatto unico (PCU) presso la Presidenza del Consiglio partecipa alle attività del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, istituito dalla direttiva UE sulla resilienza dei soggetti critici con il compito di sostenere la Commissione e di agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni su questioni attinenti alla medesima direttiva (articolo 19). Inoltre, si attribuisce alle autorità settoriali competenti poteri di vigilanza, di ispezione, di controllo, di richiesta di informazioni e di diffida ad adempiere, finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi imposti ai soggetti critici dallo schema di decreto in esame e consistenti nella corretta adozione delle misure di resilienza (articolo 20).

Infine, viene abrogato, a decorrere dal 18 ottobre 2024, il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 riguardante l'attuazione della direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione, direttiva successivamente abrogata dalla direttiva sulla resilienza dei soggetti critici che si intende recepire con lo schema di decreto legislativo in esame. (articolo 22).

**La relazione tecnica**, riassunto il contenuto delle norme, afferma con riferimento agli articoli 19 e 22 che le disposizioni, avendo carattere ordinamentale, non comportano oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 22, specifica che la disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che il personale appartenente al Punto di contatto unico (PCU) presso la Presidenza del Consiglio partecipa alle attività del gruppo europeo per la resilienza dei soggetti critici; attribuiscono alle autorità settoriali competenti poteri di vigilanza, di ispezione, di controllo, di richiesta di informazioni e di diffida in relazione all'attuazione finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi imposti ai soggetti critici dallo schema di decreto in esame; abrogano la legislazione nazionale di recepimento della precedente direttiva UE sul medesimo tema.

In proposito, rilevato il carattere ordinamentale di alcune norme, e preso atto delle specificazioni fornite dalla relazione tecnica secondo cui alle attività disposte dalle norme in esame le amministrazioni competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

## **ARTICOLI 21**

### **Sanzioni**

**La norma** stabilisce che le ASC siano competenti per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, con riferimento ai rispettivi settori di competenza e fissa l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, da 25.000 euro a 125.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, da irrogare nei confronti dei soggetti critici che non abbiano effettuato la valutazione del rischio ove prescritto, non abbiano adottato il piano di resilienza o le misure di resilienza previste, non abbiano individuato le infrastrutture critiche ai fini della valutazione del rischio o non abbiano adottato le misure inerenti alla protezione fisica dei propri siti e delle infrastrutture critiche, alla gestione, informazione e organizzazione del personale e non abbiano notificato gli incidenti. Nei casi in cui il soggetto critico non fornisca entro trenta giorni le informazioni richieste per iscritto dalle ASC è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria, pari alla somma da 10.000 euro a 50.000 euro. La reiterazione determina l'aumento fino al triplo della sanzione prevista.

**La relazione tecnica**, esposto il contenuto della norma, afferma che le relative attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame attribuisce alle autorità settoriali competenti alcune competenze in materia di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni amministrative e ne fissa l'ammontare.

Ciò premesso, e preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ovvero che le attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare, ricordando anche che le entrate generate dalle sanzioni amministrative ora introdotte sono classificate come eventuali e non sono quantificate né scontate nei tendenziali.